



SENTENZA N. 159/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice

Guido Tarantelli Giudice

nella pubblica udienza del giorno **17 aprile 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di iscritto al n. **23816** del registro di Segreteria sul conto giudiziale n. 40951 del Comune di San Mauro Marchesato per l'esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti dell'economista Pietro TROVATO;

- letti gli atti e documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 17 aprile 2024, uditi l'agente contabile Pietro Trovato ed il Sindaco del Comune di San Mauro Marchesato, Barbuto Carmine, il quale dichiarava che il Segretario Comunale non era riuscito ad inserire nella piattaforma GiuDiCo la dichiarazione di accettazione dell'agente contabile e chiedeva di rimettere in termini l'agente contabile, il quale aderiva alla richiesta; nonché il Pubblico Ministero Maria Gabriella Dodaro, che non si opponeva alla rimessione nei termini, prendeva atto del deposito della reversale di incasso e chiedeva la cessazione della materia del contendere.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 485/2023** depositata il 19.11.2023, il Magistrato

	istruttore, all'esito dell'esame del conto 40951 epigrafato, dava atto della ir-	
	regolarità del conto giudiziale per l'esercizio finanziario 2019 presentato	
	dell'economo Comune di San Mauro Marchesato, ing. Pietro Trovato, con	
	addebito allo stesso di € 437,18 , attesa la presenza di una serie di spese irre-	
	golari alla luce del regolamento economale, chiedendo procedersi con decreto	
	monitorio al recupero di quanto addebitato al contabile.	
	Premessa la regolarità formale del conto (sottoscritto dal sig. Trovato Pietro,	
	recante il visto di regolarità del Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa	
	Vittoria Barone e parificato, unitamente agli altri conti giudiziali, con Deter-	
	minazione n. 19 del 27/2/2020 dal Responsabile Dirigente dell'Area ammini-	
	strativa finanziaria), la relazione evidenziava:	
	a) che il conto, pur riferendosi a tutto il 2019 ed essendo stato redatto da	
	Pietro Trovato, rappresentava una gestione effettuata inizialmente da altro	
	agente contabile (Dott.ssa Vittoria Barone) e solo dal 1.8.2019 al 31.12.2019	
	dal Trovato, giusta deliberazione della Giunta Comunale n° 42 del 30/7/2019	
	con cui l' ing. Trovato – in servizio presso l'Ufficio tecnico - era stato nominato	
	economo, in quanto la Barone era già Responsabile ed unico incaricato del Ser-	
	vizio finanziario (onde evitare una confusione tra controllore e controllato);	
	b) che le due gestioni erano state approvate con distinti provvedimenti	
	(delib. Giunta Comunale n. 55 del 23/10/2019, relativa al rendiconto della ge-	
	stione economale sino al 23 luglio 2019 effettuata della Barone, determina-	
	zione del Responsabile del Servizio Finanziario n.98 del 10/12/2019, relativa	
	al rendiconto della gestione economale del Trovato fino al 10.12.2019);	
	c) che il conto - redatto sul modello 23 del DPR 194/1996 - riportava	
	risultanze sostanzialmente corrette in termini di movimentazioni di cassa,	
	2	

	dettagliatamente riportate;	
	d) che, tuttavia, il “Regolamento di contabilità” del Comune di San Mauro	
	Marchesato approvato con delibera C.C. n. 23 del 13/10/2016 disciplinava la	
	gestione economale (articoli da 93 a 96) prevedendone l’utilizzo:	
	aa) per spese di ufficio di non rilevante ammontare (art.93);	
	bb) solo per spese “volte a garantire il regolare funzionamento degli uffici e	
	dei servizi comunali per i quali sia indispensabile il pagamento imme-	
	diato”; nello specifico “sono da considerarsi spese di non rilevante am-	
	montare quelle volte all’acquisto di beni e servizi non rientranti nell’am-	
	bito di forniture di utilizzo e natura diffuse e aventi carattere di urgenza	
	per un importo massimo, con riferimento alla singola spesa di € 500,00”	
	(art.94).	
	c) che, nel merito, erano risultate di norma sia la conformità delle <i>spese indi-</i>	
	<i>cate nei buoni</i> con le tipologie di spesa previste dal Regolamento (le spese	
	sostenute riguardano prevalentemente l’acquisto di materiale per la pulizia e	
	per la manutenzione, la fornitura di stampati e il pagamento delle tasse im-	
	poste o diritti; i buoni consistevano, in prevalenza, in ricevute di rimborso di	
	spese sostenute da dipendenti del comune e, in rari casi, riguardavano acquisti	
	o pagamenti effettuati direttamente dall’economo) sia il rispetto del limite	
	massimo delle spese economali fissato nel regolamento (€ 500,00);	
	d) che, tuttavia, dall’esame della documentazione erano emerse alcune spese	
	irregolari che non consentivano di addivenire alla approvazione del conto e	
	al discarico del contabile, per complessivi € 437,18, in specie:	
	aa) erano risultati irregolari alcune <i>spese non supportate da idonea docu-</i>	
	<i>mentazione giustificativa</i> , per complessivi € 312,18 :	
	3	

	bb) erano altresì risultate irregolari alcune <i>spese non previste dal Regolamento del servizio economale</i> (che non prevede le spese di rappresentanza), prive del carattere di urgenza, per complessivi € 50,00 e che comunque, in assenza di richiesta motivata o di altra idonea documentazione, non potevano essere ricondotte alle attività istituzionali del Comune;	
	cc) risultava infine irregolare la <i>spesa liquidata con il buono n.39 del 15/10/2019 di € 75,00</i> (per la stampa di manifesti funebri), in quanto trattavasi di spesa non rientrante tra quelle regolamentari, con ricevuta del 2014 per spesa (generica) sostenuta da soggetto estraneo all'ente e non riconducibile alle attività istituzionali del Comune:	
	2. Con decreto presidenziale monitorio n. 475 del 17.11.2023:	
	a) si determinava in euro 327,88 (euro trecentoventisette/88) - somma, comprensiva della rivalutazione monetaria, oltre degli interessi legali ed alle spese di giudizio – <i>l'importo posto a carico dall'agente contabile TROVATO Pietro</i> , economo del Comune di San Mauro Marchesato per l'esercizio finanziario 2019;	
	b) si assegnavano all'agente contabile 30 giorni dalla notifica della relazione n. 485/2023 come <i>termine per il deposito</i> – con le formalità previste dal decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126/2022 e dalle relative istruzioni operative – <i>della dichiarazione di accettazione</i> della determina presidenziale (da presentarsi in carta semplice, con firma autenticata anche in via amministrativa), prescritta dall'art. 132 del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174;	
	c) nell'ipotesi in cui tale accettazione non intervenisse nel termine assegnato,	
	4	

	si fissava l'udienza del 17 Aprile 2024 per la discussione del giudizio n.	
	23816.	
	3. A seguito della notificazione degli atti all'Agente contabile in data	
	21.11.2023, il 18.12.2023 (nei 30 giorni fissati nel decreto presidenziale) il	
	Comune di San Mauro Marchesato (in persona di Barone Vittoria) provvedeva	
	al deposito di documentazione nel fascicolo informatico del giudizio (tramite	
	DAED), in specie:	
	a) bonifico di € 327,88, datato 30/11/2023, della Banca Intesa San Paolo;	
	b) la quietanza, ovvero l'estratto dal Portale Enti con il quale si attestava la	
	regolarizzazione del sospeso n. 1357 – Relazione n. 485/2023;	
	c) reversale di incasso n. 1622 del 05/12/2023.	
	4. Quindi, con ordinanza n. 2/2024 del 3.1.2014 il Presidente, dato atto che	
	non risultava depositata in atti la “dichiarazione di accettazione” prevista	
	dall'articolo 132 del c.g.c. e che era spirato il termine assegnato per il deposito,	
	disponeva procedersi con il rito ordinario (ex artt. 131 e 132 c.g.c.), previa	
	comunicazione all'amministrazione, all'agente contabile ed al P.M.	
	5. Prima ancora della notificazione dell'ordinanza (avvenuta in data	
	8.1.2024), il 4.1.2023 il Trovato trasmetteva una PEC (recante in allegato una	
	dichiarazione di accettazione acquisita al Prot. n. 4682 del 28.11.2023 del	
	Comune di San Mauro Marchesato), nella quale in cui sperava nell'accogli-	
	mento della istanza, evidenziando:	
	a) che aveva depositato la predetta richiesta di accettazione al Comune;	
	b) “che in tale periodo per motivi personali, mia moglie stava per partorire,	
	tant'è che mio figlio è nato il 02 dicembre 2023 e quindi ero in appren-	
	sione e in ansia ed impegnato nelle visite quotidiane per il travaglio”;	
	5	

	c) “che per tali motivi mi sono dimenticato di trasmettere l'accettazione di cui al decreto 485/2023”;	
	d) “che comunque ho regolarmente effettuato i pagamenti per come disposto dal decreto 475/2023 e regolarmente depositati in atti”.	
	6. Infine, all’ udienza del 17.4.2024 , comparsi l’agente contabile e il sindaco del Comune di San Mauro Marchesato, il Presidente non ammetteva alla discussione il difensore del TROVATO in quanto privo di procura e non costituito con memoria, e relazionava sinteticamente sui predetti fatti di causa ed in particolare sulla tardività della trasmissione della dichiarazione di accettazione del monitorio.	
	Veniva quindi udito il Sindaco, il quale faceva presente che il Segretario Comunale non era riuscito a inserire nella piattaforma GiuDiCo la dichiarazione di accettazione e chiedeva la rimessione in termini dell’agente contabile, richiesta cui quest’ultimo aderiva.	
	Il Pubblico Ministero non si opponeva alla rimessione nei termini, prendeva atto del deposito della reversale di incasso e chiedeva pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.	
	Quindi la causa passava in decisione.	
	7. Premesso che la rimessione in termini è istituto di portata generale (art. 43 comma 6 c.g.c.) e quindi può essere applicata anche al termine per l’accettazione del monitorio ex art. 132 c.g.c., nella concreta fattispecie la dichiarazione del sindaco resa in udienza funge da prova delle circostanze allegare (difficoltà di inserimento nel sistema) come cause della tardiva trasmissione della dichiarazione di accettazione (peraltro, a quanto consta dalla stessa, tempestivamente protocollata al Comune) ai sensi e per gli effetti dell’art.93	
	6	

	commi 12-13 c.g.c.	
	Pertanto, aderendo alla concorde richiesta delle parti e del Pubblico Ministero,	
	si ritiene che nella concreta fattispecie possa rimettersi in termini il contabile	
	dichiarando la tempestività della accettazione e quindi dichiarando definito il	
	giudizio per l'avvenuto pagamento della somma recata nel decreto monitorio	
	(già comprensiva di accessori e spese).	
	8. Atteso l'esito del giudizio non vi è luogo a pronunzia sulle spese.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente	
	pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 23816 del Registro di	
	Segreteria, ogni diversa istanza, domanda eccezione o deduzione disattesa e	
	reietta:	
	- dichiara definito il giudizio per tempestivo pagamento del monitorio;	
	- nulla per spese.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Catanzaro, il 17 aprile 2024.	
	Il Presidente Estensore	
	Dott. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 07/08/2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	Dott.ssa Stefania Vasapollo	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	7	